

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della protezione  
della popolazione  
Protezione civile  
Diritto  
Monbijoustrasse 51 A  
3003 Berna

### **Consultazione sul progetto di revisione totale della legge federale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato**

Signor Consigliere federale,

la ringraziamo per averci consultati in merito a questa modifica legislativa che riveste importanza per il nostro Cantone, e in particolare per tutti gli aspetti legati alla conservazione dei numerosi beni culturali che caratterizzano il nostro territorio. Non a caso la Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997, dove sono stabiliti i principi fondamentali per la conservazione e la tutela del patrimonio monumentale ticinese, dedica un capitolo intero (Capitolo V, Protezione in caso di conflitto armato o di catastrofe, art. 40 e 41) alle attività della protezione civile in questo settore, integrando così i disposti che regolano l'attività dei nostri militi in un contesto più ampio.

#### **A. Valutazione generale**

Questo Consiglio reputa che la proposta di nuovo testo legislativo sia da approvare nella sua impostazione, permettendo di integrare nella legislazione svizzera le disposizioni del Secondo Protocollo del 26 marzo 1999, relativo alla Convenzione dell'Aia del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di adeguare la legislazione alla situazione normativa vigente: il nuovo testo, nei suoi principi essenziali, non contrasta con i disposti della nostra legislazione e con la nostra prassi (ad esempio l'allargamento del campo di applicazione alle "catastrofi e situazioni d'emergenza" è già prevista dalla nostra legislazione).

Vi sono tuttavia alcuni aspetti che meritano di essere precisati e meglio definiti, allo scopo di assicurare ai beni culturali, che sono parte essenziale della nostra identità territoriale, tutta la cura possibile.

## B. Osservazioni di merito

### Art. 4

#### Proposta di modifica:

- a. *gestisce ~~un~~ l' inventario dei beni culturali d'importanza nazionale e regionale (Inventario PBC), lo sottopone al Consiglio federale per approvazione e lo pubblica;*

### Art. 5

#### Proposta di modifica:

<sup>1</sup> *I Cantoni designano un ufficio competente per ~~la~~-tutela protezione dei beni culturali.*

<sup>2</sup> *Designano i beni culturali ~~situati siti~~ sul ~~proprio~~ loro territorio che devono essere protetti in caso di conflitto armato, catastrofe o situazione d'emergenza.*

<sup>3</sup> *Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei ~~propri~~ beni culturali ~~siti sul loro territorio~~.*

Oppure

<sup>3</sup> *Allestiscono documentazioni di sicurezza e riproduzioni fotografiche di sicurezza dei ~~propri~~ beni culturali.*

### Art. 13

Commento: nell'art. 5 si stabilisce il principio che i Cantoni allestiscono la documentazione di sicurezza e le riproduzioni fotografiche (microfilm) per assicurare la memoria storica dei monumenti che, a causa di un conflitto armato o un evento catastrofico, sarebbero distrutti. La soppressione dei sussidi federali (pari a fr. 700'000.- annuali) per l'allestimento di questa documentazione – prevista nel Messaggio del 19 dicembre 2012 concernente la legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 e la conseguente abrogazione dei relativi articoli di legge, non ci trova consenzienti.

Il taglio di questi contributi sarebbe infatti una grave perdita nella politica di protezione dei beni culturali e in particolare per la conservazione della memoria storica, essendo la documentazione di sicurezza indispensabile in caso di restauri o ricostruzioni a seguito di danneggiamenti o demolizioni. Riteniamo che questa proposta contrasti con lo spirito solidale e confederale della legge in esame.

Attualmente l'Ufficio federale della Protezione della Popolazione contribuisce con una percentuale del 20% alla realizzazione di progetti in quest'ambito, condotti da istituzioni riconosciute quali archivi, biblioteche, musei e servizi cantonali preposti alla conservazione dei beni culturali e archeologici, progetti che in futuro, se dovesse essere confermato lo stralcio dei sussidi federali, avrebbero poche possibilità di essere realizzati o portati a termine.

---

Voglia gradire, signor Consigliere federale, i sensi della nostra massima stima.


PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Delegato cantonale per i rapporti confederali
- Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità
- Divisione della giustizia
- Sezione dello sviluppo territoriale
- Sezione del militare e della protezione della popolazione
- Ufficio dei beni culturali
- Commissione dei beni culturali
- Archivio di Stato